


Telefisco 2018

LE RISPOSTE AI QUESITI



Il vincolo temporale

La scelta va effettuata entro il 15 maggio
Fino a questa data la domanda può essere revocata

Per la rottamazione rate non modificabili

LE RISPOSTE DELLE ENTRATE

Telefisco 2018

Pubblichiamo la seconda parte delle risposte dell'agenzia delle Entrate ai quesiti posti in occasione di Telefisco. La prima parte è stata pubblicata su «Il Sole 24 Ore» del 1° febbraio

Il video integrale con le risposte è disponibile sul sito dedicato a Telefisco

www.ilsole24ore.com/telefisco

ROTTAMAZIONE

01 Stop ai pignoramenti

In caso di pignoramento presso terzi in corso, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata non blocca la procedura. Dopo la presentazione dell'istanza, il pignoramento prosegue per l'intero importo del debito originario oppure solo per l'importo riveniente dalla definizione (con azzeramento quindi di sanzioni e interessi di mora)? E qualora nel corso del pignoramento sia stato comunque pagato l'intero ammontare del debito originario, al debitore spetta la restituzione dell'eccezione rispetto all'ammontare derivante dalla definizione agevolata? In particolare il debito iniziale era di 50mila euro; il debito da definizione agevolata 30mila euro, è in corso un pignoramento presso terzi in corso del conto corrente bancario. È stata presentata la domanda di definizione e pagato l'importo di euro 50mila da parte dell'istituto di credito. Il debitore ha diritto alla restituzione di 20mila euro?

→ L'articolo 6, comma 5 del Dl 193/2016 (applicabile anche alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 del Dl 148/2017 in virtù di quanto disposto dal comma 10, lettera b), dello stesso articolo 1 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive e cautelari sui carichi definitibili che ne sono oggetto né proseguite le procedure di recupero coattivo iniziate in precedenza, a condizione che non si sia tenuto l'incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Tale disposizione si applica anche ai pignoramenti presso terzi. Ciò premesso, in tutti i casi in cui, ai sensi della norma citata, la presentazione della dichiarazione non possa determinare la sospensione della procedura esecutiva a causa dello stato avanzato in cui si trova la procedura stessa, le somme successivamente versate dal terzo vengono prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, e, pertanto, sono utilizzate ai fini del pagamento delle somme da versare a tale titolo. Ne deriva che, nel caso prospettato, il contribuente otterrà la restituzione dell'eccezione di 20mila euro. Ciò, sempre che, naturalmente, lo stesso non sia debitore anche di carichi, diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, ricompresi tra i crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. In quest'ultimo caso, infatti, l'eccezione sarà acquisita a copertura dei debiti non saldati relativi ai carichi non definiti.

02 La domanda si può revocare

È possibile revocare la domanda di definizione agevolata con istanza presentata entro il 15 maggio 2017, senza subire alcuna preclusione sulla possibilità di dilazionare in futuro il debito residuo?

→ Sì, come già avvenuto per la definizione agevolata regolata dall'articolo 6 del Dl n. 193 del 2016, si ritiene possibile la revoca della dichiarazione di adesione fino alla stessa data (15 maggio 2018) entro la quale tale dichiarazione può essere presentata.

03 Ripresa precedente dilazione

Nel caso in cui non si versi la prima rata della definizione agevolata è possibile riprendere la dilazione in essere alla data di presentazione della domanda di definizione. In tale eventualità, si chiede conferma che il debito residuo venga d'ufficio ripartito nel numero di rate non pagate del piano originario. Inoltre in tale numero sono comprese le rate sospese in scadenza successivamente alla presentazione della domanda di definizione (come dovrebbe essere)? Si riporta di seguito un esempio. Dilazione originaria di 72 rate mensili. Alla data di presentazione della domanda, residuavano 60 rate mensili. Alla scadenza della rata di de-

finizione agevolata di ottobre 2018, residuano ancora 52 rate mensili, senza tenere conto delle rate sospese in scadenza dopo la presentazione della domanda e comunque non pagate. Se non si paga la rata di ottobre della rottamazione si chiede conferma che il debito residuo venga suddiviso in 60 e non in 52 rate mensili.

→ In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata della definizione agevolata di carichi interessati da rateizzazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, potranno essere ripresi i pagamenti della precedente rateizzazione. A tal fine, l'agenzia delle Entrate - Riscossione, relativamente a questi carichi, trasmetterà al contribuente una comunicazione con l'aggiornamento del piano di rateizzazione. Tale comunicazione riporterà la ripartizione del debito residuo nel numero di rate ancora da pagare - ossia quelle non pagate del precedente piano di rateizzazione - le nuove scadenze delle rate e i bollettini Rav per il pagamento delle prime 12 rate. Nell'esempio del quesito la ripartizione del debito residuo sarà pertanto su 60 rate mensili.

04 La facoltà di rateizzazione

Si chiede conferma che il divieto di dilazione futura dei carichi rottamati, previsto in caso di abbandono della definizione agevolata, non operi anche nei riguardi di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora ricevuto la cartella di pagamento.

→ Si conferma che in questo caso non scatta il divieto di rateizzazione, sul presupposto che il carico non sia stato già oggetto di dilazione. Infatti - in virtù del combinato disposto dell'articolo 1, comma 9 del Dl 148/2017 e dell'articolo 6, comma 4-bis del Dl 193/2016 - la preclusione alla rateizzazione dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione non opera relativamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore dello stesso Dl 148/2017 (cioè il 16 ottobre 2017), se alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

05 L'omessa indicazione delle rate

Le istruzioni alla compilazione della domanda di definizione agevolata prevedono che se si omette di indicare il numero delle rate della rottamazione, si presume l'indicazione del pagamento in unica soluzione. È comunque possibile rimediare successivamente all'omessa barratura del numero delle rate, optando per il numero massimo stabilito dalla legge? Si riporta di seguito un esempio sulla rottamazione carichi 2017: presentazione della domanda senza la barratura del numero delle rate, per mera dimenticanza; una volta ricevuta la comunicazione dell'agente della riscossione di accoglimento dell'istanza, è possibile chiedere il pagamento in cinque rate anziché in una sola?

→ Si ritiene che - come già avvenuto per la definizione agevolata regolata dall'articolo 6 del Dl 193 del 2016 - la dichiarazione di adesione sia modificabile o integrabile, anche con riferimento all'ascelta del numero di rate, fino all'ultimo giorno utile per la presentazione (15 maggio 2018). Pertanto, tale scelta non è modificabile dopo la ricezione della comunicazione dell'agente della riscossione relativa alle somme da pagare.

06 Chi può ripresentare l'istanza

Se la precedente istanza di definizione, presentata ex articolo 6 del Dl 193/2016, è stata rigettata perché non è stato indicato il numero delle rate prescelte e non è stata accolta la successiva richiesta di ripartire l'importo della definizione in 5 rate, è possibile ripresentare l'istanza, sulla base dell'articolo 1 del Dl 148/2017? Si evidenzia che solo nei nuovi moduli è precisato che in mancanza di scelta del numero delle rate si considera la richiesta di pagamento in rata unica.

→ Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del Dl 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6» del Dl 193/2016. Pertanto, la facoltà di definizione prevista da tale disposizione non può essere esercitata per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una precedente dichiarazione di adesione. Ciò, con la sola eccezione di quelli - espressamente indicati come definitibili dalla successiva lettera b), articolo 1, comma 4, Dl 148/2017, - «compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'aliena del comma 8» dell'articolo 6 del Dl 193/2016. «a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016».

07 Il rapporto con le liti pendenti

Cosa accade se si è presentata l'istanza di definizione delle liti pendenti, ex articolo 11 del Dl 50/2017, con riferimento a controversie le cui pretese sono state parzialmente incluse nell'istanza di rottamazione, ex articolo 6 del Dl 193/2016, e successivamente si abbandona quest'ultima procedura agevolata? Si riporta di seguito un esempio. Definizione agevolata della lite sull'avviso di accertamento. Metà del carico tributario recato nell'avviso è stato oggetto della rottamazione, ex articolo 6 del Dl 193/2016. Cosa accade se non si versano le rate della rottamazione in scadenza nel corso 2018?

→ Nell'ipotesi prospettata, la definizione agevolata del carico affidato all'agente della riscossione è inefficace, in quanto l'articolo 6, comma 4 del Dl 193/2016 stabilisce che «in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento... la definizione non produce effetti». Relativamente, poi, agli effetti di tale mancato pagamento sulla definizione della lite pendente, si rinvia a quanto precisato al riguardo dall'agenzia delle Entrate nel paragrafo 5 della circolare 22/E del 2017: «Qualora la definizione dei carichi non sia perfezionata con l'integrale pagamento degli importi dovuti, ferma restando la validità della definizione della lite correttamente perfezionata, il contribuente sarà tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione. In altri termini, le due definizioni agevolate seguono ciascuna le proprie regole: il debitore, per fruire dei benefici della definizione dei carichi, deve versare integralmente, in un'unica soluzione o a rate, gli importi dovuti a tal fine; mentre, per fruire della definizione delle liti, è sufficiente che entro il 2 ottobre 2017 presenti la relativa domanda e versi quanto dovuto per la definizione della lite (importo netto dovuto) ovvero la prima rata oppure si limiti alla presentazione della domanda, qualora non risultino importi da versare».

08 Accertamento e rottamazione

In caso di definizione agevolata di un carico affidato all'agente della riscossione (ad esempio ruolo provvisorio) che rappresenta una quota di un importo complessivo in contenzioso (ad esempio avviso di accertamento), la circolare 2/E/2017 ha chiarito che la controversia prosegue per la differenza, determinandosi una parziale cessazione della materia del contendere. Si ritiene tuttavia che la successiva sentenza del giudice non possa che riguardare l'intero atto impugnato e non solo una porzione dello stesso, tanto più che la quota definita non è scorribile dal totale, in termini di questioni giuridiche ad essa correlate. Ne dovrebbe conseguire che la definizione agevolata sarà considerata solo in fase di liquidazione finale degli importi dovuti dal contribuente e non potrà determinare in effetti una parziale cessazione della materia del contendere. Questa impostazione è condivisibile?

→ Si rinvia a quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nel paragrafo 6 della circolare 2/E del 2017: «Qualora il carico affidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite (...) con riferimento, ad esempio, alla riscossione frazionata nella misura dei due terzi della maggiore pretesa contestata con i relativi interessi e della sanzione amministrativa, a seguito della soccombenza del ricorrente nel giudizio di primo grado. L'interesse alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato per il perfezionamento della definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora, invece, l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata».

In altri termini, nel caso prospettato nel quesito non vi è una parziale cessazione della materia del contendere; come chiarito nel predetto documento di prassi, dal perfezionamento della definizione agevolata dei carichi discende che, in caso di sentenza favorevole al contribuente, questi per effetto della pronuncia non sarà ovviamente soggetto ad alcun ulteriore tributo ma non potrà ottenere la restituzione delle somme versate in sede di definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione. In caso di sentenza sfavorevole all'ente impositore, quest'ultimo invece provvederà al recupero in capo al contribuente della residua quota di tributo, non definita e della connessa sanzione.

09 Fermo amministrativo

Si chiede conferma che, in caso di fermo dei veicoli già iscritto, con la presentazione dell'istanza di

definizione agevolata e il pagamento della prima rata l'agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla sospensione del fermo che verrà cancellato al perfezionamento della definizione agevolata.

→ Si conferma che, a seguito del pagamento della prima rata della definizione agevolata, l'agenzia delle Entrate - Riscossione, su istanza del contribuente, procederà alla sospensione del fermo amministrativo iscritto in data anteriore. Successivamente, il fermo sarà cancellato per effetto dell'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, sempre che, naturalmente, siano stati definiti tutti i carichi per i quali il fermo è stato iscritto.

COMPENSAZIONI

10 Quando l'F24 viene respinto

Nel caso di F24 respinto per compensazioni in debite, così come previsto dalla legge di Bilancio 2018, il contribuente avrà qualche giorno a disposizione per effettuare nuovamente il versamento senza essere sanzionato?

→ Se il modello F24 viene «respinto» perché il credito è inesistente oppure non è utilizzabile (ad esempio, non è ancora maturato), si ritiene che la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento.

11 Cosa entra nel limite di 700mila

Le compensazioni effettuate con i codici tributo «1627», «1628», «1629», «1629», «1669», «1671», «6781», «6782» e «6783» concorrono alla determinazione del limite di 700 mila euro (articolo 34, comma 1 della Legge 388/2000)?

→ I crediti utilizzabili in compensazione tramite F24 con i codici tributo «1627», «1628», «1629», «1669» e «1671» sono crediti che, fino al 2014, venivano scomputati direttamente dall'importo delle ritenute da versare, senza esporre nel modello F24 l'importo lordo delle ritenute e il credito compensato. Ciò comportava, tra l'altro, che tali crediti non potessero essere «compensati» per un importo superiore alle ritenute da versare in un determinato mese, ovvero per «pagare» debiti diversi dalle ritenute. L'articolo 15 del Dlgs 175/2014, nel prevedere che tali crediti debbano essere esposti nel modello F24, non ha mutato il contesto sostanziale dell'operazione. In altri termini, questi crediti, pur se esposti nel modello F24, possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento delle ritenute e nei limiti del relativo importo. Altri utilizzi in compensazione non sono ammessi di conseguenza non si pone neanche il dubbio circa l'applicabilità del limite di 700mila euro annui (nel senso che si tratta di compensazioni per definizione di tipo esclusivamente «interno», alle quali il limite non si applica). Analogamente, non si applica il limite di compensabilità di 700mila euro ai crediti di cui ai codici tributo 6781, 6782 e 6783 (emergenti dalla dichiarazione), se utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di ritenute e imposte sostitutive. Questo limite si applica se, invece, tali crediti sono utilizzati ai fini del pagamento di altri debiti fiscali o contributivi.

12 Tre date per l'invio del 730

Cosa succede se i modelli 730 vengono presentati tutti entro il 23 luglio?

→ Il comma 934, articolo 1 della legge 27 dicembre 2014, n. 205, intervenendo, tra l'altro, sull'articolo 16, comma 1-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che i modelli 730 devono essere trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati entro le date seguenti: • 29 giugno, per i modelli 730 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno; • 7 luglio, per i modelli 730 presentati dai contribuenti dal 23 al 30 giugno; • 23 luglio, per i modelli 730 presentati dai contribuenti dal 1° al 23 luglio.

La disposizione sostituisce la precedente formulazione che consentiva ai Caf e ai professionisti abilitati di completare le attività previste dallo stesso articolo 16, e cioè di consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione, di trasmettere le dichiarazioni predisposte e i risultati finali delle dichiarazioni, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle medesime dichiarazioni.

La previsione di diverse scadenze per la trasmissione telematica consente una progressione nella trasmissione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, idonea a rispettare la tempistica del conguaglio fiscale a favore sia del contribuente sia dell'erario e, nel contempo, ad estendere l'ambito temporale di presentazione della dichiarazione con il modello 730 a un Caf o professionista fino al 23 luglio.

Gli esperti delle Entrate

I funzionari dell'agenzia delle Entrate e dell'agenzia delle Entrate-Riscossione che hanno risposto ai quesiti



Martina Fiocchi
Agenzia Entrate-Riscossione




Rosaria Bosso
Agenzia delle Entrate




Simonetta Consoli
Agenzia delle Entrate



Pierangelo Dipalma
Agenzia delle Entrate



Gabriella Ferretti
Agenzia delle Entrate




Nunziata Fusco
Agenzia delle Entrate




Adelma Mastrangelo
Agenzia delle Entrate




Melania Navarra
Agenzia delle Entrate




Vincenzo Papaccoli
Agenzia delle Entrate




Valeria Russo
Agenzia delle Entrate



Gennaro Tortora
Agenzia delle Entrate



Stefania Trocini
Agenzia delle Entrate



Massimo Varriale
Agenzia delle Entrate

Inoltre, il comma 3-bis dell'articolo 4 del Dlgs 21 novembre 2014, n. 175, prevede che il contribuente possa avvalersi della facoltà di inviare all'agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione. Pertanto, viene oggi uniformata la scadenza di trasmissione del modello 730 nelle ipotesi di presentazione diretta da parte del contribuente e nelle ipotesi di presentazione a un Caf o a un professionista. Ciò premesso, si fa presente che il mancato rispetto delle scadenze previste dalla legge determina l'applicazione delle sanzioni a carico degli intermediari disposte, per la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni, dall'articolo 7-bis del Dlgs 241 del 1997.

13 Chi può presentare il cartaceo

Quali sono i contribuenti persone fisiche che, a norma dell'articolo 2, comma 1 del Dpr 322/1998, possono presentare la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap per il tramite di una banca o di un ufficio postale tra il 1° maggio e il 30 giugno?

→ Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi pf, possono presentare il modello cartaceo di dichiarazione dei redditi esclusivamente i contribuenti persone fisiche che: • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono

presentare tale modello, ad esempio in presenza di soli redditi fondiari;

• pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando specifici quadri presenti nel modello Redditi (RM, RT, RW);

• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Per quanto concerne l'Irap, come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello, la dichiarazione va presentata all'agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica.

IVA E SPESOMETRO

14 Regimi speciali senza split

I contribuenti in «regime di vantaggio» (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che applicano il regime forfettario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014) che emettono fattura nei confronti di un contribuente soggetto a split payment devono riportare in fattura la dicitura «scissione nei pagamenti» o «split payment ai sensi dell'articolo 17 DPR 633/1972»? Oppure tale dicitura risulta non obbligatoria essendo i contribuenti minimi/forfettari non soggetti a Iva?

→ I contribuenti in regime di vantaggio, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del Dl 98/2011, e quelli che applicano il regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, per espressa previsione di legge, non addebitano l'Iva in via di rivalsa e, conseguentemente, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, avendo il solo onere di indicare nella fattura emessa che l'operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario.

Ciò detto, come già chiarito con la circolare 6/E/2015, paragrafo n. 85, il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17 ter del Dpr 633/1972 «non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie», ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall'addebito dell'Iva in via di rivalsa.

15 L'opzione per il semestrale

La facoltà prevista dal decreto fiscale (articolo 1-ter del Dl 148/2017) per i contribuenti di trasmettere i dati di cui allo spesometro obbligatorio con cadenza semestrale, può essere concessa anche ai soggetti che hanno effettuato l'opzione per la trasmissione telematica facoltativa dei dati fattura (Dlgs 127/2015), data l'equiparazione da sempre riconosciuta dall'Agenzia dei due adempimenti?

→ Sì. Con apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate (di cui è attualmente pubblicata una bozza sul sito dell'Agenzia) saranno modificate le specifiche tecniche per consentire la comunicazione dei dati delle fatture recependo le semplificazioni previste dall'articolo 1-ter del Dl 148 del 2017. Quest'ultima disposizione normativa ha, inoltre, introdotto la facoltà di effettuare la comunicazione con cadenza semestrale. Con il medesimo provvedimento sopra citato, pertanto, saranno allineati i termini di trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture per chi ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria. Si coglie l'occasione per chiarire che la legge di Bilancio 2018 ha modificato il predetto articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, ma con riferimento, in generale, alle fatture emesse a partire dal 2019. Pertanto, le disposizioni relative alla facoltà di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018 restano in vigore per detto anno.

16 L'accorpamento delle fatture

Il decreto fiscale (Dl 148/2017, articolo 1-ter, comma 2, lettera b) consente la trasmissione per riepilogo dei dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Questo importo - relativo anche alla registrazione riepilogativa - si deve intendere al lordo o al netto dell'Iva?

→ L'articolo 1, comma 2, lettera b) del Dl 148/2017, consente che «in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al Dpr 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo».

Il rinvio alle disposizioni di cui al Dpr 695/1996 implica che l'importo indicato nella norma debba intendersi quale importo complessivo delle fatture, comprensivo di Iva.